

Aggiornamento 2024

STUDI E RICERCHE PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI GEOLOGI



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

1. PREMESSA

L'art. 5, comma 1°, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ha previsto - a norma dell'art. 3, comma 5, lettera e), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 - che, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, i cui estremi, il relativo massimale e ogni variazione successiva debbono essere resi noti al momento dell'assunzione dell'incarico.

Il libero professionista iscritto all'Albo dei geologi è, quindi, obbligato a dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale prima dell'assunzione di qualsiasi incarico professionale.

La violazione del citato obbligo costituisce illecito disciplinare, come previsto dal comma 2° del medesimo art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa è, quindi, foriera di due diverse forme di responsabilità a carico del professionista: nei confronti del cliente, in sede di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale; nei confronti dell'Ordine Regionale di appartenenza, in sede di vigilanza sul corretto esercizio dell'attività professionale e di avvio di procedimento disciplinare.

Ciò indipendentemente dal fatto che la prestazione professionale sia resa dall'iscritto all'Albo sulla base di contratti a progetto, di collaborazione o di consulenza.

Sono, infatti, esentati dall'obbligo di cui all'art. 5, comma 1°, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 esclusivamente i professionisti che operano nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e per i quali l'onere di una copertura assicurativa ricade sul datore di lavoro.

A tale ultimo riguardo va sottolineato che:

- a) qualora il professionista operi nell'ambito di uno studio (anche associato) titolare di incarichi e figuri nominalmente tra i professionisti sottoscrittori di elaborati progettuali, quale collaboratore o consulente, necessita una copertura assicurativa anche per lo stesso professionista;
- b) qualora risulti, invece, affidataria di incarichi direttamente una società di ingegneria o tra professionisti oppure un'associazione professionale sia titolare di incarichi, essa dovrà risultare in possesso di idonea assicurazione che copra, non solo la responsabilità dei soci, ma anche dei collaboratori o, comunque, dei soggetti che operano per loro conto.

In sostanza, l'adempimento dell'obbligo assicurativo deve essere garantito sia che si operi quale libero professionista singolo sia che si operi mediante una società o un'associazione professionale;

in tale ultimo caso, è necessario garantire la copertura assicurativa anche per i professionisti collaboratori o dipendenti che, per conto delle stesse entità, rendono prestazioni professionali.

Per “prestazioni professionali” che determinano la necessità di una copertura assicurativa debbono intendersi tutte quelle attività previste dall’art. 3 della Legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dall’art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, anche ove siano solo connesse a queste ultime.

2. PRESUPPOSTI DELLO STUDIO

Il presente studio ha preso avvio, nel mese di maggio 2021, in virtù della constatata impossibilità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, sia di stipulare una polizza assicurativa collettiva con oneri a proprio carico sia di stipulare nell’immediato una convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1°, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

La polizza assicurativa collettiva stipulata direttamente dal Consiglio Nazionale dei Geologi avrebbe, infatti, implicato comunque la necessità che l’iscritto all’Albo avesse dichiarato espressamente di volerne profittare e si fosse, altresì, assoggettato volontariamente al pagamento del relativo onere economico, senza sollevare contestazioni o formulare riserve di ripetizione.

La conclusione di una convenzione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi non sarebbe stata, invece, agevolata dal particolare periodo di incertezza nella quotazione del rischio professionale specifico, che ha interessato la categoria già dall’anno 2021 e che perdura ancora oggi.

Ciò è dimostrato e confermato dal fatto che si è ridotto notevolmente il numero di compagnie assicurative che ha inteso “quotare” il citato rischio, nonostante siano state coinvolte.

Si è proceduto, quindi, ad aggiornare lo studio avviato nell’anno 2021, senza che esso possa costituire, in alcun modo, neppure come presupposto e/o conseguenza, una convenzione negoziata dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

3. CONTENUTI DELLO STUDIO

Nell’elaborazione del presente studio, si è, innanzitutto, sottoposto un apposito questionario (Tabella 1) a broker/intermediari assicurativi (AEC SPA, AON SPA, BIM INSURANCE BROKERS SPA, OPA BROKER SRL, WILLIS ITALIA SPA & TUSCIA BROKERS) già noti per essere primari operatori del settore professionale e/o per aver proposto polizze a favore di professionisti appartenenti alla categoria, affinché essi potessero illustrare le condizioni generali delle polizze presenti sul mercato di riferimento, con indicazione di franchigie, massimali e premi applicati (Tabella 2).

CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA	BROKER ASSICURATIVO COMPAGNIA ASSICURATIVA
Modalità sottoscrizione	
Garanzie prestate	
Tipologia opere e attività coperte	
Copertura opere e attività ad alto rischio	
Copertura indagini geognostiche e geotecniche	
Copertura danni all'immagine	
Copertura danni ambientali	
Copertura responsabilità civile da conduzione studio	
Copertura violazione diritto d'autore	
Copertura perdita documenti	
Copertura spese legali e peritali	
Copertura attacchi informatici	
Copertura rischi guerra, terrorismo e pandemia	
Copertura responsabilità civile dipendenti e collaboratori	
Inclusione tutela penale	
Copertura attività e opere sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08 e 624/96)	
Copertura responsabilità trattamento dati personali	
Esclusioni espresse più rilevanti	
Operatività in caso di coassicurazione	
Sottolimiti	
Estensione territoriale	
Retroattività	
Estensione postuma (dopo scadenza)	
Clausola "continuous cover"	
Modalità calcolo e regolazione premio	
Sconti per particolari categorie	
Termini di disdetta	
Recesso o rinnovo in caso di sinistro	
Massimale	
Franchigia/scoperto	
Termini denuncia sinistri	
Gestione sinistri	
Condizioni particolari operanti sempre	
Estensioni particolari	

Tabella 1: Modello di questionario sottoposto ai broker/intermediari assicurativi relativo alle condizioni generali della polizza.

MASSIMALE €		
BROKER/INTERMEDIARIO		
COMPAGNIA		
FRANCHIGIA		
F A T T U R A T O	fino a	PREMI
	25.000,00 €	
	30.000,00 €	
	35.000,00 €	
	40.000,00 €	
	50.000,00 €	
	60.000,00 €	
	75.000,00 €	
	100.000,00 €	
	150.000,00 €	
	200.000,00 €	
	250.000,00 €	
	300.000,00 €	
	350.000,00 €	
400.000,00 €		
500.000,00 €		

Tabella 2: Modello di prospetto sottoposto ai broker/intermediari assicurativi ai fini dell'indicazione di franchigie, massimali e premi applicati, suddivisi per fatturato.

A tale scopo ci si è concentrati, innanzitutto, sul periodo di retroattività, oltre che di ultrattività, della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento riferite a fatti generatori della responsabilità professionale, offrendo ai professionisti interessati la possibilità di scegliere tra varie opzioni, ivi inclusa quella illimitata.

Si sono, altresì, valutate le garanzie prestate, offrendo ai professionisti interessati la possibilità di coprire, oltre alle altre attività professionali di competenza tipizzate dalle norme sopra richiamate, sia nel pubblico che nel privato, anche le opere ed attività ad alto rischio e nel settore della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 624/96).

Si è, poi, offerta la possibilità ai professionisti interessati di coprire le attività di indagini geognostiche e geotecniche, nonché le attività per la certificazione energetica (no Decreto Rilancio), di libera docenza, di perito di tribunale, per il "Sismabonus" (no Decreto Rilancio) e per la protezione civile.

Accanto alla garanzia relativa alla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente nell'ambito dell'attività professionale, si è offerta ai professionisti interessati la possibilità di coprire responsabilità per danni ambientali, all'immagine, per violazione di diritto d'autore oppure derivanti da casi di pandemia.

Si è, inoltre, offerta ai professionisti interessati la possibilità di avvalersi della copertura assicurativa per responsabilità derivanti da conduzione studio, da collaboratori e dipendenti o da trattamento di dati personali.

Si è affiancata alle citate possibilità quella di dotarsi di una polizza a copertura delle spese legali e peritali e, ove necessario, inclusiva della tutela penale.

Vi è, infine, una estensione di operatività delle garanzie prestate a tutto il Mondo, eccetto USA e Canada, ed ai casi di coassicurazione a primo rischio.

Tutto ciò anche in assenza di un impegno ultrannuale per la previsione di un tacito rinnovo della polizza assicurativa prescelta.

Ai professionisti interessati vengono offerte, in conclusione, anche indicazioni sulle modalità di stipula dei contratti assicurativi e di gestione dei sinistri.

Tutti i dati relativi alle condizioni assicurative generali sopra menzionati (cfr. esempio Tabella 3), così come offerti dai broker/intermediari assicurativi, sono stati comparati nell'**Allegato 1**, che riporta anche le preliminari indicazioni relative alle modalità di determinazione di massimali, franchigie, premi e particolari sconti.

Questi ultimi dati vengono, poi, meglio dettagliati nell'**Allegato 2**, che è composto da diversi fogli suddivisi per massimali e franchigie applicati in base ai fatturati dei professionisti interessati.

4. CONCLUSIONI

Il presente studio risulta, in conclusione, il frutto di un aggiornamento di una specifica ricerca avente lo scopo di fornire indicazioni utili ai geologi iscritti all'Albo per potersi orientare nel mercato assicurativo al fine di adempiere all'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale.